

RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA

14/02/2022-20/02/2022



N.	TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
83	<p>Regime fiscale neo residenti - Articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 24-bis del TUIR per i c.d. Neo Residenti. Nello specifico chiarisce il criterio di tassazione dei piani di incentivazione (long term incentive) parzialmente maturati all'estero ma corrisposti durante il periodo di residenza in Italia nonché la possibilità da parte del Neo Residente di chiedere a rimborso o compensare le ritenute subite sui redditi prodotti all'estero nel periodo di esercizio dell'opzione.</p>
84	<p>Trasmissione dichiarazioni fiscali - Richiesta abilitazione al servizio telematico da parte di soggetto non residente diverso da persona fisica - Articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.</p>
85	<p>Contratto di diritto locale con consociata estera presso la quale il dipendente era stato distaccato - Rientro presso distaccataria italiana con nuovo contratto - Applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di applicazione del beneficio per "Lavoratori Impatriati" per un soggetto che, conclusi i rapporti di lavoro intrattenuti all'estero, rientri in Italia sottoscrivendo un nuovo contratto di lavoro con un nuovo ente.</p>
86	<p>Risparmio d'imposta indebito. Cessione di partecipazione a debito e successiva scissione di ramo d'azienda da parte del cessionario al cedente. Aggiornamento articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf</p> <p>L'Agenzia delle Entrate qualifica come abusiva una complessa serie di operazioni societarie volte alla riorganizzazione del gruppo poiché in numero superfluo rispetto alle operazioni normalmente eseguibili al fine di conseguire lo stesso obiettivo finale: permuta di partecipazioni e ramo d'azienda. La permuta, precisa l'Agenzia, è atto soggetto a tassazione, a differenza degli atti di fusione, scissione e conferimento prospettati dal contribuente.</p>